

L. 5 marzo 1961, n. 201 ⁽¹⁾.

Elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi sanitari.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 aprile 1961, n. 90.

Articolo unico. - Le disposizioni di cui alla [legge 30 dicembre 1958, n. 1174 ^{\(2\)}](#), sono sostituite dalle seguenti:

«È elevato da 32 a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, di medico e di veterinario condotto, di ostetrica, di medico e veterinario addetto agli uffici sanitari comunali, di direttore di macello, di medico dei servizi comunali d'ispezione sull'assistenza sanitaria, di veterinario dei servizi comunali d'ispezione veterinaria, di medico e di chimico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, di medico addetto ai servizi assistenza e di vigilanza igienica e profilassi stabilmente dalla Provincia.

L'elevazione del limite di età previsto dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purché complessivamente non si superino i 40 anni ed i 45 anni per i mutilati, gli invalidi di guerra e le categorie assimilate».

(2) Modificava gli artt. 34, quarto comma e 68, secondo comma, del [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), recante il T.U. delle leggi sanitarie.